

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 ottobre 2023, n. 308  
**COMUNE VERNOLE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con dotazione di n.25 posti, denominato "Centro diurno persone affette da Alzheimer" sito in Vernole alla via Lecce n. 90 \_ ASL LE**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)*

*c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché*

di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

*a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*

*b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*

*d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*

*e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

*f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*

*h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

*i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*

*i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

*1) il fabbisogno regionale di strutture;*

*2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*

*3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

*F) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;"* Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

#### **SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti(...)

- 1. I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...*

*Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"*

- Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex centri diurni ex art 60 ter del RR n. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

"L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

*"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti*

*privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.*

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

*R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art . 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI*

- *art . 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art . 60 ter - requisiti strutturali*

*R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI*

- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti*

*R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO*

- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non auto sufficienti"*

Al paragrafo 7 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che *"Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate , dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007- 2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)".*

*Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco - ETS ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dall'art. 60 ter del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.*

Richiamato in particolare, l'art 60 ter del R.R. n. 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che *"Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La struttura deve, in ogni caso, garantire: - un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento - congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; - zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate; - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze; - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio; - spazio amministrativo; - linea telefonica abilitata a disposizione degli/Ile utenti; - servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne. - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità"*

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, con Atto Dirigenziale n. 236 del 29.09.2020 la Regione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Vernole in relazione all'istanza presentata dallo stesso Comune di Vernole, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 25 posti da realizzarsi in Vernole alla Via Lecce, denominato "Centro diurno persone affette da Alzheimer", "con precisazione che:

- I. *Il Comune di Vernole è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle Planimetria, Relazione tecnica illustrativa e Relazione ex art 10 DM 236 del 1989 trasmesse a questa sezione con pec del 31/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;*
- II. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Vernole, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Comune di Vernole alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione non sia stato, nelle more, oggetto di revoca;*
- III. *lo standard di personale di cui all'art 7.4 del RR 4/2019, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;*
- IV. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Con Determinazione n. 85 del 29/10/2020 del Registro del servizio e di Registro generale n. 449 del 30/10/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione della struttura "Centro diurno persone affette da Alzheimer" sito in Vernole" il Servizio Socio Culturale del Comune di Vernole rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione.

Con pec trasmessa allo scrivente servizio in data 30/08/2021 il Comune di Vernole trasmetteva l'istanza di autorizzazione all'esercizio.

Con nota AOO 183 16177 del 14/12/2021 questa Sezione, all'esito della istruttoria, chiedeva al Sindaco in qualità di legale rappresentante p.t. di comunicare il soggetto a cui era affidata la gestione del centro e di ritrasmettere il modello di domanda con sottoscrizione del titolare e del legale rappresentante del soggetto gestore.

Con pec del 12/01/2022, il Comune di Vernole trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti denominato "Centro diurno persone affette da Alzheimer " per n. 25 posti, ubicato in Vernole alla Via Lecce. All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 dal legale rappresentante della Cooperativa sociale don Bosco ETS, capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa denominato "Alzheimer 4.0", circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;
- ✓ Determinazione del Servizio Socio Culturale del Comune di Vernole n. di Registro del Servizio 25 del 26/03/2019 e di Registro generale n. 146 del 29/03/2019 ad oggetto "Gestione del centro diurno per persone affette da Alzheimer di Vernole (omissis). Aggiudicazione definitiva" e i relativi verbali della Commissione di gara (verbale n. 1 del 13/06/2018; verbale n. 2 del 19/11/2018; verbale n. 3 del 12/12/2018; verbale n. 4 del 19/12/2018; verbale n. 5 del 24/01/2019; verbale n. 6 del 28/02/2019; verbale di verifica della congruità dell'offerta);
- ✓ Determinazione del Servizio Socio Culturale del Comune di Vernole n. di Registro del Servizio 85 del 29/10/2020 e di Registro generale n. 449 del 30/10/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione della struttura "Centro diurno persone affette da Alzheimer" sito in Vernole;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 dal Sindaco del Comune di Vernole in qualità di legale rappresentante circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi del RR 4 del 2019;
- ✓ Dichiarazione di agibilità dell'immobile sito in Vernole alla Via Lecce rilasciata in data 15/01/2018 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- ✓ Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011;
- ✓ Bando e disciplinare di gara relativo all'affidamento della gestione del Centro diurno Alzheimer.

Con nota prot. n. AOO 2097 del 04/02/2022 la Regione richiamata la normativa regionale in materia di divieto di esternalizzazione della gestione a soggetti terzi comunicava che non sono ammessi nella gestione tipi negoziali quali le Ati/ Ats.

In riscontro alla predetta nota con pec del 28/02/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 4094 del 03/03/2022 il Comune di Vernole precisava che *"la richiesta di autorizzazione è in capo alla Capofila Cooperativa sociale don Bosco – Ente del Terzo settore che gestirà la struttura dal punto di vista delle attività sanitaria o sociosanitaria attraverso un complesso organizzato di beni e persone qualificate conformi ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale n. 4 del 21/01/2019. Le esternalizzazioni dei servizi sono quelle indicate in sede di procedura di appalto e certificate dal DGUE (documento di gara unico europeo) che riguarderanno, secondo quanto previsto dalla normativa regionale dei regolamenti 4/2019, il servizio ristorazione ed il servizio trasporto."*

Preso atto della comunicazione di cui sopra, richiamato l'art 6.2 del RR 4 del 2019 che ammette l'esternalizzazione del *"servizio mensa, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia"*, si comunica che all'esito delle verifiche di cui all'art 8 commi 3 e 5 della LR 9 del 2017, si provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio al Comune di Vernole (in qualità di titolare) indicando quale unico gestore la *"Cooperativa Sociale Don Bosco - ente del Terzo Settore."*

Con nota prot. n. AOO183/0007926 del 13/06/2022 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ha rappresentato quanto segue :

*"(...) l'istante è obbligato a trasmettere l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio corredandola della seguente documentazione obbligatoria:*

1. Atto di autorizzazione alla realizzazione;
2. Certificato di agibilità;
3. Certificato di prevenzione incendi;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
  - a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019;
  - b) dichiarazione circa l'affidamento della responsabilità sanitaria (le generalità del responsabile, documentarne, i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico

e di assenza di cause di incompatibilità);

c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al regolamento regionale

d) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

*Rilevato che non sono stati allegati i documenti di cui ai precedenti punti B) e C), ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi, si invita il legale rappresentante del soggetto titolare e del soggetto gestore ad integrare la documentazione mancante inviando quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dalla presente comunicazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Le che, acquisita la stessa, dovrà effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Vernole alla Via Lecce snc, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di struttura "Centro diurno per soggetti non autosufficienti" ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente). (...)"*

Con pec del 22/06/2022, acquisita al prot. n. AOO183/8454 del 22/06/2022 di questo Ente, la società Cooperativa sociale don Bosco ETS, in persona del suo legale rappresentante, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 200 n. 445, nella quale il Sig. Caracuta Cesare, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava "che l'affidamento della Responsabilità Sanitaria sarà conferito al dott. Farì Franco nato il 21 novembre 1954 a Martano (Le) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 10 novembre 1979 con specializzazione in Ortopedia-Traumatologia- Medicina fisica iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce";
- Curriculum vitae, documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Caracuta Cesare, in qualità di legale rappresentante della società;
- Copia della tessera dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce dalla quale si rileva l'iscrizione del 28/12/1979 al n°2829;
- Dichiarazione nella quale il Dott. Francesco Farì dichiarava di accettare l'incarico di Responsabile Sanitario del Centro Diurno per persone affette da Alzheimer ex art. 60 ter Reg. R. 4 sito in Vernole alla via Lecce gestito come capofila della Cooperativa Sociale Don Bosco – ETS, dichiarava altresì che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n° 39";
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 200 n. 445, nella quale il Sig. Caracuta Cesare, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava "In riferimento al centro diurno per persone affette da Alzheimer di Vernole che il numero e le qualifiche del personale in organico in struttura distinto per tipologia per N. 1 nucleo da n. 25 utenti nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al regolamento regionale n. 4/2019 (...)"

In riscontro alla nota di incarico prot. n. AOO183/0007926 del 13/06/2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha trasmesso, ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetto verbale di sopralluogo prot. n. 0018657 del 03.02.2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce rilasciava il richiesto parere esprimendo "parere favorevole al rilascio

*dell'autorizzazione all'esercizio per Centro diurno non autosufficienti RR n. 4/2019 per n. 25 posti denominato "Centro Diurno persone affette da Alzheimer" sito in Vernole alla via Lecce n. 90 che possiede i requisiti minimi per l'autorizzazione, generali e specifici di cui al RR n.4/2019."*

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio del Centro diurno non autosufficienti (Allegato 2) si evince che, in merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso l'elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista e della tipologia di contratto stipulato (Modulo A\_ Tabella 1), dalla quale si rileva un impegno all'assunzione per le seguenti figure: Psicologa, Educatori professionali, Assistente Sociale, Infermiere professionale e OSS.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti denominato *"Centro diurno persone affette da Alzheimer"* ubicato in Vernole alla via Lecce, per n. 25 posti:

**Titolare:** Comune di Vernole

**Rappresentante Legale:** il Sindaco Leo Francesco

**Gestore:** Società *"Cooperativa Sociale Don Bosco – Ente del Terzo Settore"*

**Sede legale:** via G. Carducci n. 81, Martano (Le)

**Legale rappresentante:** Cesare Caracuta



**Attività:** Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

**Sede operativa:** via Lecce, Vernole

**Denominazione:** Centro diurno persone affette da *Alzheimer*

N. posti autorizzati: 25

**Responsabile sanitario:** Dott. Fari Francesco nato il 21 novembre 1954 a Martano, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 10/11/1979 con specializzazione in Ortopedia-Traumatologia –Medicina fisica; iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce al n°2829;

**con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di LECCE, idonea documentazione:**

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- III. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentate Legale del Centro diurno in oggetto, in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- IV. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Vernole e della società Cooperativa Sociale Don Bosco sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
  - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - il legale rappresentante del Comune di Vernole e della società Cooperativa Sociale Don Bosco sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Vernole ([serviziosociale.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziosociale.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it));

- Al Sindaco del comune di Vernole ([sindaco@comune.vernole.le.it](mailto:sindaco@comune.vernole.le.it));
- alla società Cooperativa Sociale Don Bosco – ETS, in persona del suo legale rappresentante ([coop.donbosco@legalmail.it](mailto:coop.donbosco@legalmail.it))
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE ([sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it))

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità -  
Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta  
Mauro Nicastro